



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PREVISTO DAL D. LGS. N. 231/2001

PARTE GENERALE

*Approvato con determinazione
Del Consiglio di amministrazione del 16 luglio 2026*

INDICE

1. DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ.....	4
2. PREMESSA.....	6
3. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL D. LGS. 231.....	7
<i>A. LA NOVITÀ INTRODotta DAL D. LGS. 231: LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI</i> .	7
<i>B. GLI ENTI AI QUALI SI APPLICA LA NORMATIVA</i>	7
<i>C. I POTENZIALI AUTORI DEI REATI 231</i>	8
<i>D. I REATI PRESUPPOSTO</i>	8
<i>E. LE SANZIONI PREVISTE E LE CONDIZIONI DI LORO APPLICABILITÀ</i>	20
4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE.....	21
<i>A. GLI ELEMENTI COMPONENTI</i>	21
<i>B. LA FUNZIONE ESIMENTE DEL MODELLO</i>	22
<i>C. OBIETTIVI E FINALITÀ</i>	22
<i>D. APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DEL MODELLO</i>	23
<i>E. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</i>	24
<i>F. ATTUAZIONE DEL MODELLO</i>	24
<i>G. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO</i>	24
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
<i>A. COMPOSIZIONE, NOMINA E PERMANENZA IN CARICA</i>	26
<i>B. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, REVOCA E SOSPENSIONE</i>	26
<i>C. FUNZIONI E COMPITI</i>	28
<i>D. NORME GENERALI RELATIVE ALL'ODV</i>	29
<i>E. REPORTING DELL'ODV VERSO L'ORGANO AMMINISTRATIVO</i>	30
<i>F. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>	31

<i>G. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV – INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE</i>	32
6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	33
<i>A. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE E DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE</i>	33
<i>B. SELEZIONE DEI SOGGETTI ESTERNI OPERANTI NELLE AREE PIÙ ESPOSTE A RISCHIO</i>	34
7. IL SISTEMA DISCIPLINARE E LE MISURE SANZIONATORIE	34
<i>A. FINALITÀ</i>	34
<i>B. MISURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI</i>	35
<i>C. MISURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DEI SOCI AMMINISTRATORI</i>	36
<i>D. MISURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI</i>	36
<i>E. REGISTRO DEI SOGGETTI CHE HANNO VIOLATO IL SISTEMA PREVENTIVO</i>	37

1. Descrizione della Società

Ragione sociale: PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L.

Sede legale: 40124, Bologna (BO) Via De' Pignattari n. 1/F

Numero R.E.A.: BO - 477559

Codice Fiscale: 02921881203

Partita I.V.A.: 02921881203

“PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L.” è una Società a responsabilità limitata, costituita il 02.03.2009 che, sin dall’origine, ha per oggetto l’attività di:

- esercizio di alberghi, ristoranti, trattorie, pub, pizzerie, piadinerie, nonché bar, gelaterie, pasticcerie, tavole calde e fredde;
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alcoliche, analcoliche e superalcoliche;
- organizzazione, gestione ed amministrazione di tutte le attività inerenti il settore alimentare, agroalimentare, ristorativo e di somministrazione di bevande, compreso il catering, con possibilità di svolgere delle attività, oltre che nei propri locali, anche presso terzi;
- produzione e commercio all’ingrosso, al dettaglio, tramite commercio elettronico, per corrispondenza e comunque in ogni forma consentita dalla legge, di prodotti alimentari in genere, comprese le bevande;
- l’acquisto, la vendita, la locazione, la gestione e l’amministrazione di beni immobili di qualsiasi genere e la relativa costruzione e ristrutturazione;
- la concessione di garanzie a favore di società, collegate e/o controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, purché tali attività siano svolte in via strumentale al conseguimento degli oggetti sociali suddetti e non nei confronti del pubblico;
- lo studio, la realizzazione e lo sfruttamento di marchi da concedere in licenza, in Italia e all’estero, a imprese e soggetti operanti nel settore della ristorazione o del commercio di generi alimentari, attraverso l’affiliazione (franchising) realizzata come forma di collaborazione continuativa con concessione agli affiliati di tutti i servizi occorrenti, compresi il diritto di sfruttare, a determinate condizioni, brevetti, marchi, nomi, sigle, ditte, insegne, simboli, formule e strategie commerciali appartenenti alla società;

- la ricerca, la selezione e la formazione del personale e le relative attività connesse alle risorse umane, lo svolgimento di incarichi in materia di relazioni pubbliche ed immagine aziendale, l'ideazione, la supervisione e l'organizzazione di ricerche di mercato e di campagne pubblicitarie.

Per il raggiungimento del proprio scopo, la Società potrà, altresì, assumere partecipazioni in altre società, enti e consorzi aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio, nonché compiere operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie.

Si evidenzia, a tal proposito, che in data 2019 i soci di PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L. si sono riuniti in assemblea al fine di deliberare l'ampliamento dell'oggetto sociale. In tale occasione è stato regolarmente redatto relativo verbale di assemblea, conservato agli atti della Società, nel rispetto delle previsioni statutarie e della normativa vigente.

PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri:

- il Presidente del Consiglio di amministrazione Prenci Bledar (in carica dal 21.10.2011);
- il Consigliere Alla Alban (in carica dal 21.10.2011);
- il Consigliere Tola Ergis (in carica dal 21.10.2011).

La Società, attualmente, è partecipata da quattro società, ciascuna titolare di una partecipazione paritetica al capitale sociale. In particolare, il capitale sociale risulta suddiviso in quattro quote di pari valore nominale, pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ciascuna, detenute rispettivamente dalle seguenti società:

- Veroimmobile S.r.l.
- Amali S.r.l.
- Kadri S.r.l.
- Sebastia S.r.l.

PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L. nel corso degli anni si è progressivamente ampliata in termini di competenza ed efficienza. Attualmente, la società impiega personale dipendente pari a 201 unità impiegate e dispone di altre quattordici sedi secondarie e unità locali nella città di Bologna.

Si precisa, altresì, che la Società ha conseguito, nell'anno 2025, il "Rating di Legalità" con punteggio "++", rilasciato dall'Autorità competente, a conferma del rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza nella gestione dell'attività d'impresa.

2. Premessa

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 Settembre 2000, n. 300", allo scopo di istituire formalmente un'efficace ed agile struttura composta da regole, procedure e norme comportamentali che disciplinano l'organizzazione e la gestione di PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L.

Le **regole**, le **procedure** e le **norme comportamentali ed etiche** nel loro insieme costituiscono il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** della Società.

Il Modello è stato elaborato sulla scorta delle norme di legge (artt. 6 e 7 del Decreto), tenendo presente le linee guida fissate da Confindustria nonché le indicazioni provenienti dalla prassi giurisprudenziale.

I principi e le disposizioni del presente documento trovano applicazione nei confronti degli amministratori, dei soci, dei dipendenti e di chiunque operi per conto della Società in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti del proprio compito e delle responsabilità ad esso connesse.

L'adeguamento del sistema organizzativo e gestionale alle esigenze delineate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 è stato portato avanti tramite l'ausilio di professionisti esterni, esperti nei diversi settori interessati dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'attività del gruppo di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001. Per giungere a tale risultato i professionisti esterni **hanno analizzato la struttura organizzativa e societaria di PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L.** previa acquisizione della documentazione necessaria.

I consulenti, inoltre, hanno incontrato presso la sede della Società le figure a conoscenza dei processi relativi alle aree individuate come potenzialmente a rischio di commissioni dei reati elencati nel D. Lgs. n. 231/2001;

- nell'**esame analitico delle aree sensibili**, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell'**individuazione delle procedure comportamentali e dei protocolli esistenti** - siano essi formalizzati o meno - in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella **definizione di *standards* di comportamento e di controllo** per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella **disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell'**individuazione dei soggetti incaricati di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello** (di seguito, "Organismo di Vigilanza" oppure "OdV") con contestuale predisposizione del sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- nella **previsione di un sistema disciplinare** idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

3. Gli elementi essenziali del D. Lgs. 231

a. La novità introdotta dal D. Lgs. 231: la responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese una forma di responsabilità definita amministrativa, ma ritenuta da molti penale, dei soggetti collettivi per la commissione di certi reati (espressamente previsti nella parte speciale del Decreto), posti in essere da soggetti apicali o dipendenti/collaboratori a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.

b. Gli enti ai quali si applica la normativa

I soggetti collettivi destinatari della normativa sono:

- le persone giuridiche (enti ed associazioni forniti di personalità giuridica), ivi comprese le fondazioni, le società di capitali (piccole, medie o grandi che esse siano) e quelle cooperative;

- gli enti (società di persone ed associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;
- gli enti pubblici che agiscono *iure privatorum*.

c. I potenziali autori dei reati 231

Per soggetti apicali il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto): le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, **anche di fatto**, la gestione e il controllo dell'ente. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di stabilimento, ecc.

Per dipendenti/collaboratori il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto): tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione apicale.

Si evidenzia che la previsione di due distinti tipi di rapporti funzionali (posizione apicale e posizione subordinata) è determinante per l'individuazione del criterio di imputazione soggettiva della responsabilità diretta ed autonoma dell'ente.

Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, si ha una responsabilità tendenzialmente assoluta (dolosa) dell'ente, con un'inversione dell'onere probatorio (perciò a carico dell'ente stesso); viceversa, in caso di reato perpetrato da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, si ha una responsabilità della società per colpa, senza inversione dell'onere della prova, a carico quindi della pubblica accusa.

d. I reati presupposto

La responsabilità dell'ente sussiste solamente per quei reati (consumati o anche solamente tentati) espressamente previsti dagli artt. 24 e ss. del Decreto.

Essi attualmente sono:

Tra i delitti del codice penale attinenti a rapporti con la Pubblica Amministrazione (**artt. 24 e 25** del Decreto)

- Art. 314 c.p. – Peculato
- Art. 314 bis c.p. - Indebita destinazione di denaro o cose mobili
- Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

- Art. 316 *bis* c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche
- Art. 316 *ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- Art. 317 c.p. - Concussione
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis*)
- Art. 319 *ter* c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- art. 319 *quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- Art. 322 *bis* c.p. - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti
- Art. 353 *bis* c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 346 *bis* c.p. - Traffico di influenze illecite

Tra i delitti del codice penale posti a tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico (art. 24 del Decreto)

- Art. 640 c.p. - Truffa
- Art. 640 *bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 *ter* c.p. - Frode informatica
- Art. 640 - *quater* Applicabilità dell'articolo 322-*ter*
- Art. 2 L. 898/1986 - Frode in agricoltura

Tra i delitti del codice penale posti a tutela della fede pubblica (**art. 25 *bis*** del Decreto, inserito dall'art. 6 della Legge 23 Novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro")

- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
- art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Tra i delitti, codicistici ed *extra codicem*, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (**art. 25 *quater*** del Decreto, inserito dall'art. 3 della Legge 7/2003):

- Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
- Art. 270 *bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 270 *ter* c.p. - Assistenza agli associati
- Art. 270 *quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 *quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

- Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 280 *bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- art. 289 *bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Art. 289-ter c.p. - Sequestro di persona a scopo di coazione

L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, richiamato dall'art. **25 quater**, elenca una serie di reati volti a punire, genericamente, condotte volte a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

Tra i delitti in materia societaria previsti dal codice civile (**art. 25 ter** del Decreto, inserito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 11 Aprile 2002, n. 61)

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- Art. 2621 *bis* c.c. - Fatti di lieve entità
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
- Art. 2625, c. 2, c.c. - Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629 *bis* c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005)
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
- art. 2635 *bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Da ultimo, all'interno delle fattispecie previste dall'art. **25 ter**, è stato introdotto anche il reato di cui all'art. 54, comma 1, D. Lgs. 19/23 - falso in certificato preliminare per operazioni transfrontaliere.

Tra i delitti *extra codicem* (T.U.F., D. Lgs. n. 58/1998) afferenti al mercato finanziario (**art. 25 sexies**, introdotto dall'art. 9 della Legge Comunitaria 2004)

- Art. 184 T.U.F. - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 T.U.F. - Manipolazione del mercato

La persona giuridica può altresì rispondere di due illeciti amministrativi (che riproducono le medesime fattispecie penalistiche sopra annoverate) introdotti nel T.U.F. dalla legge Comunitaria 2004

- Art. 187 *bis* - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 187 *ter* - Manipolazione del mercato

Tra i delitti del Codice penale posti a presidio della vita e dell'incolumità individuale (**art. 25 quater 1**, introdotto dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7)

- Art. 583 *bis* c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tra i delitti del Codice penale posti a presidio della personalità individuale (**art. 25 quinquies**, introdotto dall'art. 5 della Legge 228/2003)

- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600 *bis* c.p. - Prostituzione minorile
- Art. 600 *ter* c.p. - Pornografia minorile
- Art. 600 *quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600 *quater* 1 c.p. - Pornografia virtuale

- Art. 600 *quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c.p. - Tratta di persone
- Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- Art. 603 *bis* c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni

La legge 146/2006 prevede una serie di misure di contrasto al crimine organizzato transnazionale.

L'art. 3 della predetta legge definisce Reato Transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 10 della legge individua le fattispecie di seguito indicate (che, pertanto, possono fondare la responsabilità amministrativa solo qualora si verifichino le condizioni anzidette):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990)

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tra i delitti del codice penale posti a tutela della vita e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori (**art. 25 septies** del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123)

- art. 589 c.p. - Omicidio colposo
- art. 590, c. 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime

Tra i reati codicistici posti a tutela del patrimonio e del sistema economico-finanziario (**art. 25 octies** del Decreto, introdotto dall'art. 63 del Decreto legislativo 231/2007):

- art. 648 c.p. - Ricettazione
- art. 648 *bis* c.p. - Riciclaggio
- art. 648 *ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648 *ter*. 1 c.p. - Autoriciclaggio

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48 – recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica – prevede l'ampliamento dei reati presupposto con l'inserimento dell'**art. 24 bis** del Decreto che estende la responsabilità amministrativa degli enti e delle società a diversi delitti informatici:

- art. 491 *bis* c.p. – Documenti informatici
- art. 615 *ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- art. 615 *quater* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
- art. 615 *quinquies* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

- Art. 617-bis c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
- art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 617 *quinquies* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617-sexies c.p. - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 629 c.p. - Estorsione
- art. 635 *bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635 *ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- art. 635 *quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- art. 635 *quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- art. 640 *quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

L'art. 24 *ter* del Decreto, introdotto dall'art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, amplia la responsabilità dell'ente/della società ai seguenti delitti di criminalità organizzata contemplati all'interno del codice penale:

- art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- art. 416 *bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 416 *ter* c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso
- art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione
- art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope

- art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo
- tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminali.

L'**art. 25 *bis*1** del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, lettera b) della Legge 99/2009 ascrive all'ente/alla società i reati, di seguito indicati, contro l'industria e il commercio:

- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513 *bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
- art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
- art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- art. 517 *ter* c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- art. 517 *quater* c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

L'**art. 25 *novies*** del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, lett. c) della Legge 99/2009 estende la responsabilità dell'ente/della società ai delitti *extra codicem* in materia di violazione del diritto d'autore di seguito riportati:

- gli illeciti previsti dagli artt. 171, comma 1, lettera a-*bis*), e comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della Legge n. 633/1941.

Il D. Lgs. n. 121/2011 - in recepimento della direttiva 2008/99/CE e di quella del 2009/231/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento - ha aggiunto nel

Decreto l'art. 25 *undecies*, che amplia la responsabilità dell'ente ai reati ambientali di seguito indicati:

- art. 452 *bis* c.p. - Inquinamento ambientale
- art. 452 *quater* c.p. - Disastro ambientale
- art. 452 *quinqüies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente
- art. 452 *sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- art. 452 *septies* c.p. - Impedimento del controllo
- art. 452 *octies* c.p. - Circostanze aggravanti
- art. 452 *terdecies* c.p. - Omessa bonifica
- art. 452 *quaterdecies* c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- art. 727 *bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- art. 733 *bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006 - Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione
- art. 137, comma 5 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari)
- art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006 - Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo
- art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006 - Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento
- art. 212 D.lgs. n. 152/2006 - Albo nazionale gestori ambientali
- art. 255 D.lgs. n. 152/2006 - Abbandono di rifiuti non pericolosi
- art. 255-bis D.lgs. n. 152/2006 - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
- art. 255-ter D.lgs. n. 152/2006 - Abbandono di rifiuti pericolosi
- art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- art. 256 *bis* D.lgs. n. 152/2006 - Combustione illecita di rifiuti

- art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti
- art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- art. 259, D. Lgs. n. 152/2006 - Spedizione illegale di rifiuti
- art. 259-*bis* D.lgs. n. 152/2006 - Aggravante dell'attività di impresa
- art. 259-*ter* D.lgs. n. 152/2006 - Delitti colposi in materia di rifiuti
- art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- art. 260 *bis*, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 - Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti
- art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 - Inquinamento atmosferico
- art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente
- art. 3 *bis*, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali
- art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono
- art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 - Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti
- art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 - Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012 ha inserito nel Decreto l'**art. 25 *duodecies***, che regola gli illeciti amministrativi aventi quali reati presupposto le fattispecie in materia di immigrazione irregolare di cui al D. Lgs. n. 286/1998.

Vengono, in particolare, individuate le seguenti fattispecie:

- art. 22, comma 12 *bis*, D. Lgs. 286/1998

- art. 12, commi 3, 3 *bis* e 3 *ter*, D. Lgs. 286/1998
- art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998

La l. 167 del 2017 ha introdotto nel Decreto l'**art. 25 *terdecies***, rubricato “razzismo e xenofobia”, che fa riferimento all'art. 3, c. 3*bis*, l. 654/1975 (da intendersi riferito all'art. 604*bis* c.p., ai sensi dell'art. 7, d. lgs. 21/2018).

La l. 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto nel Decreto l'**art. 25 *quaterdecies***, che estende la responsabilità amministrativa degli enti alle frodi sportive, in particolare facendo riferimento ai delitti di cui agli articoli 1 e 4 della l. 13 dicembre 1989, n. 401.

Legge di Conversione del D.L. n. 124 /2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” ha introdotto l'**art. 25 *quinqüesdecies*** alcuni reati tributari tra cui:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, D.lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto di cui all'articolo 11.

L'**art. 25 *sexiesdecies***, aggiunto dal D.Lgs 75/2020, inserisce tra i reati presupposto del presente catalogo anche i reati di contrabbando individuati negli artt. da 282 a 292 e 295 del dpr n. 43/1973.

L'articolo. 3, comma 1, legge n. 22/2022 ha introdotto nel Decreto l'art. **Art. 25-*septiesdecies***, rubricato “**Delitti contro il patrimonio culturale**”, previsto dagli articoli 518-bis commi 1 e 2,

518-novies, 518-decies, 518-duodecies comma 2 e 518-octies comma 1 del Codice penale, e l'art. **25-duodevicies**, rubricato **“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”**, in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale.

Il D. Lgs. 29 novembre 2021, n. 184 recante l’*“Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”* ha introdotto nel Decreto il nuovo **art. 24 octies.1** in materia di *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”* che individua le seguenti fattispecie:

- art. 493 *ter* c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento
- art. 493 quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art 640 *ter* c.p. – Frode Informatica (anche nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale).

e. Le sanzioni previste e le condizioni di loro applicabilità

Le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice al termine del processo penale (all'interno del quale viene accertata la responsabilità dell'ente in relazione al reato commesso) sono:

- pecuniarie: esse, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla gravità del reato commesso, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività da esso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Vengono, infine, fissate sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente “allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione”;
- interdittive: esse, per menzionarne alcune, vanno dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Sono inoltre previste la confisca del prezzo o del profitto (quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato) e la pubblicazione della sentenza.

L'ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti sopra menzionati, a condizione che:

- **I fatti di reato siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio.** La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva *ex ante* ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi – potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse – e richiede una verifica giudiziale da effettuare a fatto compiuto (*ex post*).
- L'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi (mentre il punto precedente descrive il criterio oggettivo di collegamento tra il fatto-reato e la persona giuridica, quest'ultimo descrive il criterio di collegamento soggettivo dell'ente con l'illecito criminale realizzatosi).

4. Il Modello organizzativo e di gestione

a. Gli elementi componenti

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento – artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001 – il Modello risulta composto da:

- procedure interne e *standards* di controllo con riferimento esclusivamente alle attività giudicate a rischio di reato;
- codice etico;
- sistema disciplinare;
- Organismo di Vigilanza;
- sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza;

- sistema di segnalazione delle condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 ed un sistema alternativo di segnalazione che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante;
- comunicazione e formazione.

b. La funzione esimente del Modello

Il Modello se adottato ed efficacemente attuato rappresenta per la società un efficace scudo protettivo. Esso, infatti, **se adottato prima della commissione dell'illecito** permette di **escludere totalmente la responsabilità dell'ente** (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo) **per il reato commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata** (in questo caso, perciò, sarà solo il responsabile persona fisica a venire processato ed eventualmente condannato).

Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime. D'altro canto, nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive, le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti "virtuosi" quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto, l'allontanamento dell'autore dell'illecito.

Infine, nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive durante la fase delle indagini preliminari, l'adozione del Modello comporta la sospensione delle medesime (sempre in presenza dei suddetti comportamenti "virtuosi").

c. Obiettivi e finalità

PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L. ha adottando un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, evidenzia che opera in condizioni di **correttezza e di trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati da vicino alla realtà societaria di PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L., (fornitori, clienti, consulenti ecc.), affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare, PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L., attraverso l'adozione del Modello, si propone quanto segue:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società e soprattutto coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni “amministrative” irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- tutelare i soggetti che (eventualmente) segnaleranno condotte illecite o violazioni del Modello, assicurandosi che a seguito delle segnalazioni non venga posto in essere alcun atto ritorsivo o discriminatorio nei confronti del segnalante;
- consentire a PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L. di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati (elencati nella parte speciale del decreto), o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno da essi prodotto;
- favorire un significativo salto di qualità in termini di trasparenza della *governance* societaria e dell'immagine della Società.

Si evidenzia che, fatti salvi gli obiettivi e le finalità sopra enunciati, PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L. ha ben presente che la valutazione del Modello riguarda la sua idoneità a minimizzare e non a escludere *tout court* la realizzazione di uno dei reati elencati nella parte speciale del Decreto da parte dei singoli soggetti.

Ciò è confermato dal fatto che il Decreto Legislativo in parola richiede espressamente che il Modello debba essere idoneo non tanto a prevenire il reato concretamente verificatosi, bensì la tipologia di reato a cui appartiene quello che effettivamente è stato posto in essere.

d. Approvazione e recepimento del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in conformità al disposto dell'art. 6 comma I, lett. a), del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'organo dirigente.

Il Modello integra e non sostituisce gli strumenti organizzativi e di controllo, nonché le procedure comportamentali di futura emanazione o quelli già operanti.

A tal riguardo, infatti, si precisa che il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire esclusivamente la commissione dei reati previsti nel Decreto.

Tuttavia, anche secondo quanto precisato nelle linee guida emanate da Confindustria, i principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere considerati come un ampliamento o un'estensione dei codici comportamentali già presenti o di futura emanazione.

e. Modifiche ed integrazioni

I soci amministratori di PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L., su impulso dell'Organismo di Vigilanza, provvedono ad effettuare le eventuali e successive modifiche ed integrazioni del Modello, del codice etico e del sistema disciplinare.

Ciò, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo alle prescrizioni del Decreto n. 231/2001 ed agli eventuali mutamenti intervenuti inerenti alla struttura organizzativa e gestionale della Società.

Le attività di modifica ed integrazione del Modello devono essere compiute nel più ampio rispetto delle singole funzioni aziendali, alle quali, pertanto, resta l'ultima parola sulla gestione delle specifiche procedure operative e degli *standards* di comportamento.

f. Attuazione del Modello

I soci amministratori di PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L. adottano decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'adeguatezza ed attuazione del Modello (e di eventuale impulso circa le azioni da intraprendere) spetta, invece, all'Organismo di Vigilanza (per i necessari approfondimenti su tale figura, si rinvia alla parte del Modello dedicata a tale organismo).

g. Principi generali di controllo

Ogni operazione, transazione, azione deve essere tracciabile, verificabile, documentata, coerente e congrua.

Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

A nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati.

I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione.

I poteri autorizzativi e di firma devono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

I controlli effettuati devono essere documentati.

5. L'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001 condiziona l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'Ente all'istituzione di un **Organismo** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza dei principi etici statuiti e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo, e che ne curi l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza deve possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello Organizzativo.

A questo fine, esso deve in particolare essere caratterizzato da:

□ Autonomia e indipendenza

L'OdV quindi non ha dipendenza gerarchica bensì è in posizione in staff e all'Organo Amministrativo riferisce direttamente; è composto da soggetti che non hanno compiti operativi e non sono in posizione di conflitto di interessi.

□ Professionalità

I componenti dell'OdV devono essere dotati di un bagaglio di strumenti e tecniche coerenti con lo svolgimento dell'attività in oggetto, sia per la capacità di svolgere le funzioni ispettive sia per la capacità di garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Consiglio di amministrazione.

□ Continuità di azione

È importante che l'OdV vigili costantemente sul rispetto del Modello Organizzativo, verifichi assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicuri il continuo aggiornamento e rappresenti un referente costante per il personale.

a. Composizione, nomina e permanenza in carica

Non vi sono indicazioni normative vincolanti circa la composizione dell'OdV; l'organismo può quindi essere mono personale o collegiale.

PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L. ritiene opportuno in questa fase individuare un componente, professionista esterno, con ampia conoscenza dell'organizzazione e dei suoi processi, competente in materia economico-finanziaria e/o giuridica.

L'Organismo di Vigilanza è nominato (ed eventualmente revocato) dall' Organo Amministrativo e la sua carica coincide con la durata dell'Organo Amministrativo che lo ha nominato.

L'Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo OdV.

Eventuali compensi o rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio - vengono stabiliti all'atto della nomina.

Il Presidente provvede ad informare tutti i livelli aziendali dell'avvenuta nomina dell'OdV, dei suoi poteri, responsabilità e competenze oltre alle modalità individuate per poter effettuare all'OdV segnalazioni di difformità di comportamenti rispetto al Modello Organizzativo.

b. Cause di incompatibilità, revoca e sospensione

La nomina dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali:

- conflitti di interesse con l'Azienda – anche potenziali – tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza / collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- condanna con sentenza passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. “patteggiamento”), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/01 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;

- condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esser già stato membro di OdV in seno a Enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 231/01.

L'OdV si impegna anche a comunicare espressamente e tempestivamente eventuali variazioni rispetto all'assenza di queste cause di incompatibilità.

L'Azienda si riserva di mettere in atto controlli specifici riguardo alle condizioni sopra indicate.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di amministrazione.

Per "giusta causa" di revoca si intende:

- a) la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- b) il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- c) una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- d) l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/01 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti dell'Ente. ai sensi del D.Lgs. 231/01 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- e) l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, l'Organo Amministrativo può disporre la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo *ad interim*.

Oltre che per revoca, l'OdV cessa il proprio ruolo per rinuncia o sopravvenuta incapacità. In tali casi l'Organo Amministrativo provvede alla sostituzione del componente con la massima tempestività.

c. Funzioni e compiti

L'OdV ha la **funzione** di vigilare:

- sull'osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo da parte degli organi sociali, del personale interno all'azienda e del personale esterno che collabora con l'azienda (fornitori, consulenti, partner, etc.);
- sull'efficacia ed efficienza del Codice Etico e del Modello Organizzativo in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Codice Etico e del Modello Organizzativo, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento degli stessi in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative. A tale riguardo l'Organismo può formulare proposte all' Organo Amministrativo per l'aggiornamento del Codice Etico e/o del Modello.

Entro tali funzioni generali, l'OdV ha poi i seguenti **compiti specifici**:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello Organizzativo;
- effettuare le verifiche e i controlli sull'operatività dell'Azienda;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei processi sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'Azienda, soprattutto nell'ambito dei processi sensibili e delle attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse allo stesso o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le varie funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- attivare e svolgere indagini interne, per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, nell'ambito di attività pianificate e/o a seguito di segnalazioni ricevute.

In particolare:

- Nell'ambito della **formazione e comunicazione**, l'OdV:

- deve coordinarsi con l'Azienda per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto di comunicazioni dirette a dipendenti, collaboratori e agli organi sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/01;
- deve monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e l'adeguamento della documentazione interna necessaria.

□ Nell'ambito dei **provvedimenti disciplinari**, l'OdV:

- deve coordinarsi con l'Azienda per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest' ultima per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

□ Al fine di **verificare l'adeguatezza del Modello**, l'OdV:

- deve interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello Organizzativo a tali prescrizioni normative;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche in relazione a cambiamenti e trasformazioni a livello della struttura e del funzionamento organizzativo;
- deve effettuare specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello riguardo alla prevenzione dei reati, per esempio attraverso verifiche a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello; o attraverso l'esame delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e verifiche a campione sulla consapevolezza del personale interno o esterno che collabora con l'Azienda oltre che degli organi sociali rispetto alla responsabilità penale dell'Azienda.

d. Norme generali relative all'OdV

L'OdV in virtù dei principi di autonomia e indipendenza non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico; le attività dell'OdV non possono essere sindacate da alcun componente della struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo è competente a valutare

l'adeguatezza del suo intervento, in quanto ad esso rimonta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello Organizzativo.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È obbligo, quindi, di qualunque funzione aziendale, dirigenti, dipendenti e/o componenti degli organi sociali, fornire le informazioni in loro possesso a fronte di richieste da parte dell'OdV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo stesso.

L'Organismo deve garantire la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative a segnalazioni in ordine a possibili violazioni del Modello. Inoltre, si deve astenere dal ricercare notizie riservate per fini estranei a quelli stabiliti dal Decreto, salvo il caso di espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo. In ogni caso, ogni informazione ricevuta verrà trattata in conformità alle norme vigenti in materia di privacy.

L'inosservanza dai suddetti obblighi comporta la decadenza dall'incarico da adottare con delibera dell'Organo Amministrativo.

L'OdV ha poteri autonomi di iniziativa e controllo a fini di vigilanza sull'osservanza e sul funzionamento del Modello Organizzativo, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti del personale dell'Azienda. Tali poteri restano in capo ai soggetti ed organi competenti (Organo Amministrativo, Presidente, Vicepresidente).

e. Reporting dell'OdV verso l'Organo Amministrativo

L'OdV riferisce periodicamente all' Organo Amministrativo tramite relazione, di norma una volta all'anno o comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno o necessario.

La relazione periodica ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo stesso;
- gli eventuali aspetti critici emersi sia in termini di comportamenti interni all'Azienda, sia in termini di efficacia del Modello;
- l'esito delle attività di monitoraggio svolte e la segnalazione di situazioni che necessitano iniziative tempestive dell'Organo Amministrativo.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dall' Organo Amministrativo per riferire in merito al funzionamento del Modello e/o a situazione specifiche.

f. Flussi informativi verso l'OdV – informazioni di carattere generale

L'OdV deve essere informato tramite apposite segnalazioni da parte dei Destinatari di ogni circostanza che potrebbe generare in capo all'Azienda la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01.

Le segnalazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività di PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L.o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Azienda stessa (in particolare quelle espresse nel Codice Etico).

Valgono al riguardo le seguenti **prescrizioni** di carattere generale:

- gli organi sociali, il personale interno ed esterno che collabora con l'Azienda deve segnalare tutte le violazioni o deroghe delle procedure aziendali, del Modello Organizzativo e del Codice Etico che ne costituisce parte integrante, nonché, per i dipendenti, gli ordini ricevuti da superiori ritenuti in contrasto con la legge o la normativa vigente;
- gli organi sociali, il personale interno che collabora con l'Azienda deve segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di una potenziale commissione dei reati;
- il personale, con una funzione di coordinamento del personale, ha l'obbligo di segnalare all'OdV le violazioni del Modello Organizzativo commesse dai dipendenti e collaboratori che a loro rispondono gerarchicamente;
- se un dipendente o un collaboratore desidera segnalare le violazioni del Modello Organizzativo, contatterà il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione riguardi direttamente quest'ultimo, il dipendente o collaboratore riferirà direttamente all'OdV I fornitori e i partner effettueranno le segnalazioni a cui sono tenuti direttamente all'OdV;
- le segnalazioni dovranno essere inviate all'OdV in forma scritta e non anonima. I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione,

discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi eventuali obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e intraprende, previa comunicazione all'Organo Amministrativo eventuali azioni ispettive, ascoltando, se lo ritiene opportuno, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione; mantiene traccia delle motivazioni che hanno portato a non svolgere una specifica indagine e informa del risultato le funzioni coinvolte. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare.
- ogni informazione e segnalazione ricevuta prevista dal presente Modello è conservata a cura dell'OdV in un apposito data base (informatico o cartaceo). L'accesso al data base è consentito ai membri dell'Organo Amministrativo, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione nella sua collegialità ove presente, o dell'Assemblea dei soci nel caso di un Amministratore unico.

g. Flussi informativi verso l'OdV – informazioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV:

- a) tutte le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- b) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- c) le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- d) i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate in merito ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- e) i cambiamenti organizzativi rilevanti ed aggiornamento del sistema dei poteri e delle deleghe.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i consulenti, i fornitori, i partner, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti all'Azienda.

L'OdV gestisce una casella di posta elettronica dedicata (odv231@051.it) al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello.

6. La diffusione del Modello

a. Formazione e informazione di tutto il personale e dei soggetti in posizione apicale

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello e del contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 e degli obblighi derivanti dal medesimo.

La formazione e l'informativa è gestita dalle competenti funzioni aziendali sotto il controllo dell'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

Tale sforzo formativo ed informativo è esteso anche a tutti quei soggetti che, pur non appartenendo alla compagine aziendale, operano comunque nell'interesse e/o a vantaggio di PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L. Tuttavia, ai soggetti terzi è rivolta solamente l'attività di comunicazione e di formazione avente ad oggetto il codice etico.

L'adozione del presente documento è comunicata a tutti i soggetti che lavorano per e in nome della Società al momento dell'adozione dello stesso.

Tutti i dipendenti e gli apicali devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza e accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un *set* informativo contenente il Modello, comprensivo del codice etico e del testo del Decreto Legislativo n. 231/2001, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Nei contratti stipulati con i terzi privati vengono inserite clausole contrattuali standard, che impegnano questi ultimi a non adottare comportamenti non in linea con i principi di condotta ed i valori etici ai quali è improntato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L. L'attività di formazione continuativa e di aggiornamento è organizzata dalle competenti funzioni aziendali con la supervisione dell'OdV, facendo ricorso

ad incontri periodici obbligatori, modulati nei contenuti e nella frequenza, in funzione della qualifica dei Destinatari e della funzione dagli stessi ricoperta.

Se ritenuto necessario dall'Organismo di Vigilanza, interverranno agli incontri professionisti esterni aventi specifiche competenze sul tema dei reati ascrivibili alla Società, dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di *compliance* e dei controlli ad essi correlati.

b. Selezione dei soggetti esterni operanti nelle aree più esposte a rischio

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, con decisione dei soci amministratori, potranno essere istituiti nell'ambito di PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L. appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili nonché di *partners* con cui la stessa intenda addivenire ad una qualunque forma di *partnership* e destinati a cooperare con la Società nell'espletamento delle attività più esposte al rischio di reato.

7. Il sistema disciplinare e le misure sanzionatorie

a. Finalità

Il presente sistema disciplinare e sanzionatorio, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L., è adottato dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. h) del D. Lgs. n. 231/2001.

Esso è diretto a definire le sanzioni per il mancato rispetto dei principi contenuti nel codice etico della Società, nonché delle prescrizioni indicate nel Modello Organizzativo adottato dalla stessa.

Il codice etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituiscono le componenti del Sistema della Società di prevenzione dei reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche "Sistema preventivo").

L'applicazione delle misure disciplinari e sanzionatorie prescinde dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Sistema preventivo sono assunte da PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L. in piena autonomia e indipendentemente dal tipo di illecito che le violazioni del Sistema preventivo stesso possano determinare.

b. Misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai Lavoratori Dipendenti (impiegati e operai) in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Sistema preventivo sono definiti “illeciti disciplinari”.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei Lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.

Le misure disciplinari nei confronti dei Dipendenti e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni vengono commisurate, nella logica della proporzionalità tra comportamento e conseguenza disciplinare, in relazione:

- al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente;
- all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari, anche estranei alla violazione del Sistema preventivo, a carico dello stesso;
- all’intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità del comportamento stesso;
- alle altre particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Sistema preventivo.

Costituisce infrazione al Sistema preventivo ogni inosservanza degli obblighi previsti nello stesso. In ogni caso, sono infrazioni del Sistema preventivo quelle di seguito elencate in ordine di gravità:

- la commissione di reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa degli enti *ex* D. Lgs. n. 231/2001;
- la violazione dei principi del Codice Etico;
- la violazione delle misure di tutela dei soggetti che segnalano gli illeciti di cui alla procedura in tema di *whistleblowing* o che effettui segnalazioni che si rivelino poi infondate.
- la violazione delle regole contenute nelle procedure del Modello Organizzativo, l’impedimento delle attività di controllo dell’OdV previste, e l’omissione delle attività dovute nei confronti dello stesso;
- il sottrarsi alla formazione;

- l'omissione delle azioni per la diffusione del Sistema preventivo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

I Dipendenti che violino le procedure interne previste dal Sistema preventivo o adottino, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Sistema stesso, incorrono nei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni di effettivo lavoro;
- e) licenziamento disciplinare.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle suddette violazioni, la Società potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a dieci giorni. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale è stata presa la decisione.

Tutti i suddetti provvedimenti sono adottati dai soci amministratori (con legale rappresentanza dell'impresa).

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e del contratto collettivo di lavoro, ogni diritto della Società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

c. Misure sanzionatorie nei confronti dei soci amministratori

Nel caso in cui uno dei soci amministratori violi le procedure previste dal Sistema preventivo o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Sistema stesso, dovrà essere informato l'OdV, che provvederà a informare gli altri soci.

d. Misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori esterni

Nel caso di violazione da parte di un Collaboratore Esterno (consulente, agente, procuratore, fornitore, o rappresentante della Società in genere) di PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L. delle prescrizioni e delle procedure contenute nelle parti del Sistema preventivo richiamate in

un'apposita clausola contrattuale, colui che ha sottoscritto per la Società il contratto contenente detta clausola violata o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, uno dei soci amministratori, adotta nei confronti del medesimo autore della violazione, in virtù dell'attivazione di quanto previsto nella clausola medesima, il provvedimento del richiamo scritto, della penale pecuniaria o della risoluzione del contratto a seconda della gravità della violazione commessa.

Resta salvo ogni diritto della Società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

e. Registro dei soggetti che hanno violato il Sistema preventivo

È tenuto dall'OdV il registro dei soggetti, interni ed esterni PIAZZA DEL GIGANTE S.R.L., che sono stati sottoposti a misure disciplinari o sanzionatorie. L'iscrizione al registro dei soggetti nei cui confronti è stata adottata una misura espulsiva dalla Società o decisa la risoluzione del contratto determina l'esclusione da nuovi rapporti contrattuali con la stessa, salvo deroga decisa dai soci amministratori, previo parere scritto dell'OdV.